

**CONVENZIONE OPERATIVA
per un progetto di studio e di ricerca su**

**Analisi non invasive per la determinazione
delle produzioni ceramiche ceretane locali e di importazione**

tra

il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia** (d'ora innanzi denominato **PARCO**), con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour, n. 1, 01016, Tarquinia (VT), C.F. n. 90144420560, email pa-certa@cultura.gov.it, recapito di p.e.c.: pa-certa@pec.cultura.gov.it, rappresentato dal Direttore, dott. Vincenzo Bellelli;

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n.80012650158, P.I. n. 03064870151, PEC: unimi@postecert.it rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Beni Culturali ed Ambientali, con sede a Milano in Via Noto 6 - 20142 (d'ora innanzi denominata "Università o - Dipartimento")

in seguito denominati congiuntamente anche le "Parti".

..*.*.*

- VISTO l'art 118 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali possono valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca; specificamente gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;
- VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei, rep. n. 92 del 4 febbraio 2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia al dott. Vincenzo Bellelli, dirigente, contratto rep. n. 154 del 4 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 883 del 6 aprile 2022 e che nel mese di marzo 2022 è iniziata la gestione effettiva anche a seguito di personale assegnato;
- VISTO l'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", istituiva come Parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- CONSIDERATO che le Parti hanno in essere una Convenzione Quadro di Collaborazione per il quadriennio 2023-2026 sottoscritta in data 24/07/2023;
- VISTO l'art. 1 della Convenzione Quadro di Collaborazione per il quadriennio 2023-2027;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

ART. 2 - OGGETTO DELLE ATTIVITÀ

La presente Convenzione mira alla realizzazione del progetto di ricerca *“Analisi non invasive per la determinazione delle produzioni ceramiche cereretane locali e di importazione”*. L'indagine è rivolta all'avvio, in collaborazione, di nuove ricerche, come meglio specificato nell'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione.

ART. 3 - ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI

Università e il PARCO si impegnano, secondo le rispettive competenze, alla collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- indagini archeometriche non invasive sui materiali ceretani;
- collaborazione alla pubblicazione delle ricerche e alla condivisione dei dati e alla partecipazione a bandi per finanziamenti nazionali e internazionali.

Le attività da parte dell'Università saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell'Istituto senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo e in coordinamento con il Parco.

L'équipe scientifica coinvolta è composta da:

Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia:

dr. Alberto Villari (PACT)

dr.ssa Maria Cristina Tomassetti (PACT)

dr. Carmelo Rizzo (PACT)

Università

Prof. Giovanna Bagnasco

Prof. Silvia Bruni

Prof. Letizia Bonizzoni

Dott. Matilde Marzullo

ART. 4 - DURATA

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in 5 anni e potrà essere rinnovata per un uguale periodo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. In allegato un cronoprogramma di massima. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

L'Università avrà cura di informare in anticipo il PARCO sulle date di permanenza inviando una nota con il periodo programmato e l'elenco dei partecipanti allo studio.

ART. 5 - RESPONSABILI SCIENTIFICI

Per il PARCO, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona del dott. Vincenzo Bellelli che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei funzionari del PARCO. Per Università, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona Prof.ssa Giovanna Bagnasco che si potrà avvalere, per le specifiche competenze e per i servizi interessati, dei ricercatori dell'Università.

ART. 6 - ONERI FINANZIARI

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Entrambe le Parti si impegnano, però, a ricercare forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi nazionali ed internazionali.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Civitavecchia quale Foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente Convenzione.

ART. 11 - FIRMA E ONERI FISCALI

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D.

- Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università: unimi@postecert.it, e per conoscenza a collaborazioni.scientifiche@unimi.it

- PARCO: pa-certa@pec.cultura.gov.it

L'imposta di bollo della presente Convenzione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 è assolto, in modo virtuale, dall'Università degli Studi di Milano (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 3/4390/91 del 14 maggio 1991)

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 12 - RIMANDO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti dichiarano di rimettersi a quanto contemplato dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore della Repubblica Italiana.

ART. 13 - PRIVACY

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

Letto, approvato e sottoscritto

Per il PARCO
Il Direttore dott. Vincenzo Bellelli

Per l'Università degli Studi di Milano
La Rettrice
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla